

10
TERMINATIONE ,
ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per li Datij Ducato per Botte, e Vino a Spina
di Padova L'Anno 1722.



I N P A D O V A ,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

TERMINATIONE.

ET ORDINI STABILITI.

Dati Illustrissimi, & Excellentissimi Signori.

PIERO GRIMANI

MICHEL MOROSINI

EX ALVISE MOCEMIGOS.

Per la Serenissima Repubblica di Venezia, &c.

Stretti Inquisitori in Pene Feme.

Per il Dato Ducato per Borte, e Vno a Spina

di Padova l'Anno 1722.



IN PADOVA.

Per Illustrissimi, & Excellentissimi Signori, Con Privilegio.



NOI PIERO GRIMANI ,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma .*



Ell'esame più applicato , che vâ
facendo la continua attentione
del Magistrato Nostro nelli Datij
di questa Ducal Camera, hà me-
ritato particolare riflesso quelli
del Vino à spina di questa Città ,
e Termini , e del Datio Ducato
per Botte pure di questa Città , quali se bene assi-
stiti da Capitoli salutari, nondimeno si rilevano

A 2

decli.

declinati , non dà altro motivo , che dalle Contraventioni alle Leggi riveribili , nell'osservanza delle quali , come consiste la loro reparatione da pregiuditij , così con l'Autorità Nostra espressamente comandiamo .

Quanto al Datio Vino à Spina , che siano puntualmente eseguiti li Capitoli XIX. Proclami , e Decreti à stampa , e che da cadauno , che condurrà in questa Città Uve , e Vini , tanto per uso proprio , quanto per vendere , sia obbligato al pagamento del Datio prescritto , quando non fosse Vino di sua entrata particolare .

Resti proibito alli Portadori , e Fachini il trasportar Vini da loco à loco , & à detti Portadori comesso le Denontie reali stabilite dalli Capitoli , sotto le pene cominate .

Saranno inoltre obbligati tanto gl'Osti , quanto qualunque altro volesse vendere Vino alla minuta , anco se fosse di entrata , oltre il Pagamento del sudetto Datio , di ricever l'Accordo solito farsi dal N. H. Capitanio , ò dal Datiaro , nel tempo , che fosse affittato , in pena di Contrabando , & altre afflittive ad'arbitrio della Giustitia .

E perche , viene tal Datio defraudato nell'introduzzione de Vini , & Uve in Città , & ancora doppo sono condotti , Comandiamo alli Ministri alle Porte , e rispettivamente à quelli in Città destinati à detto Datio , d'invigilare con fedeltà

à di-

5

à divertimento de Contrabandi, & alla loro inventione, denontando li Contrafacienti alli Fori destinati, per conseguire li Benefitij promessi dalle Leggi, come all'incontro, in caso di mancanza, saranno imediate rimossi dalla Carica, e puniti con li più severi Castighi corporali.

Per quello riguarda al Datio Ducato, Ordiniamo pure l'esecutione totale delli Capitoli XI. instituiti dall'Autorità riveribile dell'Eccellentissimo SENATO, onde debba esser contribuito da chi si sia, anco Esenti, secondo il tenore della Tariffa; ravivando l'obbligo in cadauno, che conduce Uve, ò Vini in Città, tanto per terra, quanto per acqua, di rassegnarsi alla dovuta osservanza de Capitoli stessi, senza minima alteratione.

Havendo Noi rilevato con l'esame interno d'ambi due detti Datij, che il pregiudizio maggiore, che ne ricevono nasce dall'eccedenza de Vettolari malitiosamente introdotti, risolutamente Incarichiamo li Ministri alle Porte, che giungendone di smisurata grandezza, debbano misurarli in tutte le parti, e trovandone oltre le prescritte misure, darle il giusto accrescimento, & obligarlo al pagamento del Datio per il di più; non permettendo l'ingresso à quelli, che fossero senza il requisito del Bollo di S. Marco impresso dal Publico Bolladore, offitio del quale esser deve il riconoscere se siano fabricati dentro li limiti tolle.

tollerati dalla Publica Carità ; ingiongendo preciso debito alli Fabricatori non trascendere punto le decretate Misure ; dando carico pure alli Ministri alle Porte di misurare le Botte , con la solita Bacchetta , & darle il dovuto accrescimento , à quelle , che trovassero di maggior recipienza de' li Mastelli undeci Padoani stabiliti dalla Tariffa , & Impositione ; lo stesso doverà esser essequito anche nelle Castelle , e Borghi del Territorio , alle qualis' estende il detto Datio del Ducato .

Li Scrivani , Ministri , Publico Bolladore , e Fabricatori saranno puniti con la pena di Priggione , Bando , e Gallera , quando mancassero rispettivamente alle proprie incombenze , e non scuoprifero , ò impedissero le trasgressioni , come è loro obbligo , col divertimento delle quali si vedano respirati due Dacij di tanta importanza .

Et il presente sarà publicato alli luoghi soliti ; alle Porte , in Piazza del Vino , affisso al loco del Datio , nelli Caselli fuori delle Porte ; e spedito nelle Castelle del Territorio , per notitia universale .

MISURE DEL VETTOLARO .

Lungo Piedi nove , Onze sei	- - -	9: 6
Alto in Tavola fissa piedi uno , Onze otto	- - -	1: 8
Largo in iume Piedi tre , Onze tre	- - -	3: 3
Tavola Mobile Piedi uno	- - -	1:
		Fon-

Fondo largo Piedi uno, Onze tre 7
Botte di tenuta di Mastelli Undeci Padovani 11: 3

Data in Sindicato di Padova li 22. Febraro 1722.

(PIERO GRIMANI Sindico Inquisitor in T.F.
(MICHEL MOROSINI Sindico Inq. in T.F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

